

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 03 del 24/01/2018

Prot. n. 447/P del 24/01/2018

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2017

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 *"Nuova disciplina in materia dei Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994"*;

VISTO il Decreto Legislativo 546/1992

RICHIAMATO lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) Parte Seconda n. 51 del 21/12/2016 Supplemento n. 201;

PRESO ATTO che in seguito alle elezioni consortili tenutesi il 30 novembre 2013 ed in attuazione della normativa regionale L.R. 79/2012 e succ. mod. richiamata, l'Unione dei Comuni del Pratomagno, l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, l'Unione dei Comuni del Casentino e l'Unione dei Comuni della Valtiberina hanno cessato di svolgere funzioni di consorzio di Bonifica di cui alla L.R. 34/1994 con conseguente istituzione del nuovo Ente: Consorzio 2 Alto Valdarno;

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 *"Disposizioni per il subentro dei nuovi Consorzi"* della sopra menzionata L.R. 79/2012 e succ. mod., secondo il quale in sede della prima convocazione dell'assemblea consortile vengono individuate tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso, delle Unioni dei Comuni sopracitate e del Consorzio di Bonifica *"Val di Chiana Aretina"* che hanno costituito il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno;

RICHIAMATO quanto statuito dall'art. 23 comma 3 della L.R. 79/2012 il quale prevede che: *"nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le Unioni dei Comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale"*;

VALUTATO che così come stabilito dall'art. 5 comma 2 della L.R. 79/2012 e succ. mod. *"i consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati dai precedenti enti gestori della bonifica di cui alla L.R. 34/1994"*;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2015 con la quale il Consiglio della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. c) della L.R. 79/2012 e succ. mod., ha approvato le linee guida per l'adozione del Piano di Classifica;

RICHIAMATO l'art. 28 comma 1 della L.R. 79/2012 ai sensi del quale il consorzio di bonifica, ai fini dell'imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c);

PRESO ATTO di quanto sancito dall'art. 28, comma 2, della richiamata L.R. 79/2012, secondo cui: *"il piano di classifica individua i benefici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili..."*;

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 03 del 24/01/2018

Prot. n. 447/P del 24/01/2018

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2017

VISTA la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 08 del 14/07/2016, con la quale, ai sensi delle linee guida stabilite dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2015, è stato adottato il Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno;

RICHIAMATO l'art. 22 comma 2, lett. d), della L.R.T. 79/2012 e succ. mod. ai sensi del quale la Regione approva, con Deliberazione della Giunta regionale, il Piano di Classifica adottato dal Consorzio;

VISTA la Delibera n. 1237 del 05/12/2016 con la quale la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il Piano di Classifica adottato dal Consorzio 2 Alto Valdarno;

CONSIDERATO che il contributo di bonifica è diretto alla salvaguardia della singola proprietà fondiaria. I contributi di bonifica sono oneri reali sulla proprietà che sono esigibili con le norme per l'esazione dei tributi. (Art. 21 del R.D. n.215/ 1933)

CONSIDERATO che sia la Legge statale (art. 2, secondo comma, D.P.R. 947/1962) sia regionale (Art. 10 L.R. 79/2012 e successive modifiche ed integrazioni) prevedono che le operazioni di intestazione e di iscrizione delle cartelle contributive riguardino uno soltanto dei soggetti condebitori ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo

CONSIDERATO, alla luce della tipologia del contributo in caso di comproprietà l'intestatario dell'avviso di contribuenza viene così individuato:

- Nel caso di comproprietari con quote di proprietà uguali: il primo intestatario viene individuato nel primo nominativo con codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate, così come determinato dai dati del Catasto Consortile, aggiornati con i dati provenienti dall'Agenzia del Territorio o dalle istanze dei consorziati. Fatto salvo il diritto di rivalsa pro quota, da parte dell'interessato nei confronti di eventuali comproprietari. (Artt. 1292, 1294 e 1299 del Codice Civile).
- Nel caso di comproprietari con quote di proprietà diseguali: l'intestatario viene individuato nel titolare di maggior quota di proprietà come definito dai dati del Catasto Consortile, aggiornati con i dati provenienti dall'Agenzia del Territorio o dalle istanze dei consorziati, con codice fiscale validato dall'Agenzia delle Entrate. Quando non possibile, in quanto l'intestatario della maggior quota risulta essere deceduto o con dati anagrafici non validati dall'Agenzia delle Entrate, l'avviso di pagamento verrà inviato al primo intestatario, qualsiasi esso sia, con codice fiscale valido.
- In caso di immobili con titolarità di usufrutto o di diritto di abitazione, risultante dai dati forniti dall'Agenzia del Territorio, il contributo è richiesto al titolare della nuda proprietà, fermo restando il diritto di quest'ultimo a rivalersi nei confronti dell'usufruttuario o sul titolare del diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1009 del Codice Civile
- In caso di singoli intestatari deceduti nel corso dell'anno solare passato il contributo viene inviato a suo indirizzo con la dicitura "eredi di", come da Codice Civile.
- Fatte salve tutte le istanze pervenute agli ex Enti gestori in cui i consorziati, pur non essendo inseriti queste tipologie di casistiche, hanno richiesto l'invio dell'avviso di pagamento, a seguito di istanza

PRESO ATTO dell'esigenza di non affidare in riscossione partite carenti dei necessari requisiti di validità fiscali. I relativi contributi, comunque computati nel riparto di spesa, verranno posti in

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 03 del 24/01/2018

Prot. n. 447/P del 24/01/2018

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2017

riscossione in un secondo tempo a seguito delle opportune rettifiche, necessarie al fine del recupero delle caratteristiche di esigibilità;

PRESO ATTO dell'esigenza di non affidare in riscossione avvisi intestati a consorziati deceduti, a cui, a norma del Codice Civile, non è possibile richiedere il tributo con dicitura "eredi di". I relativi contributi, comunque computati nel riparto di spesa, verranno posti in riscossione in un secondo tempo a seguito delle opportune rettifiche, necessarie al fine del recupero delle caratteristiche di esigibilità;

PRESO ATTO dell'esigenza di non affidare in riscossione partite con una non ben definita determinazione della effettiva proprietà, a seguito di istanze pervenute agli uffici, che mette alla luce un disallineamento catastale derivante da dati dell'Agenzia del Territorio non aggiornati, e dare atto che i relativi contributi, comunque computati nel riparto di spesa, verranno posti in riscossione in un secondo tempo a seguito delle opportune rettifiche, necessarie al fine del recupero delle caratteristiche di esigibilità

PRESO ATTO che si baserà nella richiesta contributiva, per alcuni contribuenti, a seguito di istanza non istruita da parte degli uffici, anche il recupero delle annualità precedenti, così come definito dalla normativa tributaria a cui i contributi di bonifica sono soggetti.

PRESO ATTO di sospendere gli avvisi degli intestatari vittime di reati di usura, la cui sospensiva, determinata da parte della Procura della Repubblica, è stata depositata presso gli uffici consortili.

TENUTO CONTO quanto definito nel Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno in cui si esenta dal tributo le unità immobiliari iscritte nelle categorie D/10 e A/06, rispettivamente, definite come fabbricati strumentali all'attività agricola e fabbricato agricolo in quanto può sussistere una duplicazione impositiva in considerazione dell'assorbimento del valore del fabbricato nel reddito dominicale del terreno, come da circolare ANBI numero 13/2010 e come definito dal Piano di Classifica vigente.

TENUTO CONTO di esentare dal tributo consortile tutti quelli immobili iscritti al Catasto dei Fabbricati, con categoria diversa da D/10 o A/06 che hanno caratteristica di essere "strumentali all'attività agricola", secondo quanto definito dalla Circolare numero 2 del 2012 redatta dalla direzione centrale del Catasto e Cartografia dell'Agenzia del Territorio. L'accettazione della strumentalità all'attività agricola avviene con una nota in visura catastale, seguendo l'accertamento della stessa secondo la normativa vigente.

VISTO la disciplina sulla riscossione dei contributi di importo inferiore al valore minimo esigibile;

VISTO l'aggiornamento derivante della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio, i cui dati sono serviti per aggiornare di ufficio la banca dati consortile con le variazioni avvenute entro il 31 luglio 2017.

CONSIDERATO il comma 1 dell'art. 30 della L.R. 79/2012 e s.m.i. (utilizzo dei canali in gestione ai consorzi come recapito degli scarichi, al comma 3) si chiarisce che gli immobili che sono soggetti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione (art. 155 D.Lgs. 152/2006) sono esentati dalla quota parte del contributo consortile riconducibile ai servizi di raccolta, collettamento, scolo e allontanamento delle acque reflue.

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 03 del 24/01/2018

Prot. n. 447/P del 24/01/2018

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2017

VISTA la proposta del Piano delle Attività di Bonifica 2017 approvata con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 17 del 20/12/2016, approvato con D.G.R.T. n. 533 del 22/05/2017 di cui alla presa d'atto del 24/05/2017 di cui alla Delibera dell'Assemblea Consortile n. 1;

VISTO l'assestamento di Bilancio di previsione Anno 2017 – approvato con Delibera dell'Assemblea Consortile n.10 del 19/12/2017 -, diventato efficace ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. 79/2012 e succ. mod.;

TENUTO CONTO che gli importi a ruolo, suddivisi per U.I.O. secondo i dettami del Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno risultano essere:

Riparto dei contributi a ruolo suddivisi per U.I.O. - annualità 2017		
1)	U.I.O. Casentino	€ 1.221.895,70
2)	U.I.O. Arezzo	€ 1.583.805,45
3)	U.I.O Valdarno	€ 1.854.037,04
4)	U.I.O. Valdichiana	€ 1.885.450,14
5)	U.I.O Valtiberina	€ 1.037.710,19
6)	U.I.O Marecchia Foglia	€ 98.144,73

TENUTO CONTO della convenzione tra il Consorzio 2 Alto Valdarno e l'Autorità Idrica Toscana, la quale contribuisce con degli importi annuali, in forza della normativa già citata. Tali importi risultano essere:

Contributi a carico dei titolari di scarichi di acque reflue nelle opere - annualità 2017		
1)	U.I.O. Casentino	€ 6.685,07
2)	U.I.O. Arezzo	€ 68.036,54
3)	U.I.O Valdarno	€ 66.962,21
4)	U.I.O. Valdichiana	€ 55.623,84

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 03 del 24/01/2018

Prot. n. 447/P del 24/01/2018

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2017

5)	U.I.O Valtiberina	€ 2.159,04
6)	U.I.O Marecchia Foglia	€ 38,13

TENUTO CONTO che l'importo della contribuzione a carico delle proprietà immobiliari da ripartire, secondo i dettami del Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno, risulta pertanto essere:

Riparto dei contributi a carico delle proprietà immobiliari da ripartire in ragione del beneficio - annualità 2017		
1)	U.I.O. Casentino	€ 1.215.210,63
2)	U.I.O. Arezzo	€ 1.515.768,91
3)	U.I.O Valdarno	€ 1.787.074,83
4)	U.I.O. Valdichiana	€ 1.829.826,30
5)	U.I.O Valtiberina	€ 1.035.551,15
6)	U.I.O Marecchia Foglia	€ 98.106,60

DECRETA

1. Di assumere le premesse di cui in narrativa quali parte integrante del presente decreto
2. Di nominare come responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, per l'invio degli avvisi di pagamento, il Direttore Generale del Consorzio 2 "Alto Valdarno" Dott. Francesco Lisi
3. Di dare mandato al responsabile unico del procedimento di predisporre la determinazione dell'esecutività e l'esecutorietà dei ruoli di contribuenza relativi all'annualità 2017
4. Di dare mandato all'Ufficio Catasto del Settore Contabilità, Finanza e Controllo del Consorzio 2 Alto Valdarno la formazione del ruolo di contribuenza e alla redazione dei relativi atti per l'esecutività dei ruoli
5. Di approvare il modello di avviso e le relative comunicazioni inerenti il tributo allegato alla presente e parte integrante dello stesso

Consorzio 2 Alto Valdarno

Decreto del Presidente n. 03 del 24/01/2018

Prot. n. 447/P del 24/01/2018

Oggetto: Legge Regionale numero 79 del 27 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Ruoli di contribuenza. Riparto della contribuenza annualità 2017

6. Di tenere conto che le eventuali discordanze catastali, derivanti da vendite, successioni, divisioni, donazioni, permutate ed altro, potranno essere comunicate con le modalità previste dal consorzio. Saranno oggetto di discarico del contribuente solo e solo se svolte precedentemente alla data del 31 luglio 2017
7. Di disporre l'imposizione del Contributo di Bonifica per l'annualità 2017 sugli immobili
 - Fabbricati
 - Terreni
 - Strade
 - Ferroviericadenti nel perimetro di contribuenza del Consorzio 2 Alto Valdarno, in relazione al beneficio utilizzando il calcolo parametrico e gli indici definiti dal Piano di Classifica.
8. Di applicare le metodologie di individuazione del primo intestatario così come definite in premessa
9. Di applicare le eventuali esenzioni e/o sospensioni di particelle catastali, partite catastali o avvisi di pagamento, secondo quanto definito in premessa
10. Di applicare il mantenimento del limite minimo di imposizione pari alla cifra di € 10,33, intendendo per "sottosoglia" tutta la contribuzione inferiore a tale cifra e per "soprasoglia" la contribuzione pari o superiore a tale cifra, ai sensi della vigente normativa in materia, stabilendo che per il ruolo ordinario per l'annualità 2017 si andranno a sommare i riporti degli anni pregressi, con l'inserimento di dette cifre negli avvisi di pagamento a raggiungimento del limite soprasoglia
11. Di dare atto che l'emissione degli avvisi di pagamento, in parola, avverrà nel mese di gennaio con scadenza non perentoria al 31/03/2018 p.v., fatte salve eventuali problematiche tecniche che potrebbero insorgere durante il processo di elaborazione del ruolo, tali da giustificare una eventuale posticipazione.
12. Di dare la possibilità per i consorziati che un avviso uguale o superiore ai € 500 e fino a € 2000 di rateizzare in due rate con scadenze non perentorie al 31/03/2018 e 50% entro il 30/04/2018. Oltre € 2.000: rateizzare il contributo in tre rate con scadenze di 1/3 entro il 31/03/2018, 1/3 entro il 30/04/2018 e 1/3 entro il 31/05/2018, fatte salve le eventuali posticipazioni che potrebbero derivare da quanto previsto al punto precedente.
13. Di disporre che trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza non perentoria sopra definita, per gli importi che non risultino assolti, la riscossione proseguirà mediante avviso formalmente notificato.

